



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione dirigenziale

Registro Generale

N. del

Registro del Settore

N. 7 del 08/02/2020

Oggetto: **Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC).**

Oggetto: Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che in data 12 Novembre 2019, in atti al Prot. gen. n° 16329, veniva notificato al Comune di Soliera Atto di Citazione a comparire avanti al Tribunale di Modena, presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F., rappresentati e difesi in forza di delega dall'Avv. Domenico Arena e presso il medesimo domiciliati in Modena (MO), via Emilia Est. n. 911, al fine di fare accertare e dichiarare un presunto inadempimento del Comune di Soliera in relazione ad un atto privo di data certa di assenso e benessere per la cessione volontaria di un terreno di loro proprietà, utile alla costruzione dello Stradello Lama e di due accessi sul Cavo Lama a servizio degli edifici esistenti sul lato opposto dello stesso Cavo Lama, sottoscritto dal Sig. F.M, dante causa degli odierni attori, e l'allora Sindaco del Comune A.F., per mancato pagamento del prezzo di acquisto di tale terreno e condanna al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa;

Vista la Delibera della Giunta comunale n. 07 del 29/01/2020 di autorizzazione al Sindaco pro-tempore del Comune di Soliera a costituirsi in giudizio in relazione all'Atto di Citazione sopra indicato;

Considerato che non sussistono all'interno dell'Amministrazione, né sono previste nella pianta organica dell'Ente, figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, che richiede specifico titolo abilitativo oltre all'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, per la costituzione nel giudizio in questione in nome e per conto dell'Ente, a difesa e tutela delle ragioni dello stesso;

Preso atto che la suddetta Deliberazione della Giunta comunale demandava al Responsabile competente l'attivazione di tutte le procedure necessarie all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico legale e la predisposizione di ogni atto di gestione inerente e conseguente, compreso l'impegno di spesa;

Rilevata la necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell'Ente nella vicenda in esame;

Visto l'art. 17 co. 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, inserito nella parte I - titolo II - rubricato con la dicitura *esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi* il quale esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la

rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09/02/1982 n. 31 e s.m.i;

Visto l'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici che, fra gli altri servizi, fa riferimento anche a quelli di natura legale;

Richiamate le linee guida Anac n. 12 sul tema dei servizi legali, secondo cui:

- Oltre ai servizi legali esclusi dall'ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici puntualmente elencati all'articolo 17 co. 1, lett. d), vi sono tipologie di servizi legali che devono invece essere ricondotte nella categoria di cui all'allegato IX e che devono ritenersi soggette alla disciplina codicistica;

- Che possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, assumendo rilievo la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, non assumendo rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria. L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici;

- Mentre tra i servizi legali di cui all'allegato IX del Codice dei contratti pubblici rientrano tutti i servizi giuridici che non siano ricompresi da un punto di vista prestazionale nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 17 co. 1, lett. d). L'affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX deve rispettare la disciplina del D.Lgs. 50/2016, risultando pertanto che per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici i servizi legali di cui all'allegato IX, devono essere affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 4, recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato: dunque con applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è ammesso l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; nonché dell'art. 36 comma 9-bis, secondo il quale è rimessa alla scelta delle stazioni appaltanti la scelta di affidare i contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa fatto salvo quanto previsto all'art. 95 comma 3, e dell'art. 95 co. 4 lett. b), secondo cui sarebbe consentito l'utilizzo del criterio del minor prezzo per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);

Dato atto che:

- l'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con Studio professionale in

Modena, Piazza Matteotti n. 50 (C.F. n. CSTSRA74M42F257N e P.I. n. 02713090369) dotata di adeguata professionalità, esperienza e competenza come risultante dal suo curriculum vitae, si è dichiarata disponibile ad accettare l'incarico alle condizioni di cui al preventivo trasmesso con nota acquisita agli atti con Prot. n. 17878 del 06/12/2019, recante come importo di compenso Euro 2.025,00 per la fase di studio della controversia, Euro 1.349,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 3.560,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 3.409,00 per la fase decisionale, per la spesa complessiva di Euro 10.343,00 ritenuta congrua, oltre a spese generali (15% sul compenso totale) oltre ad oneri previdenziali per Cassa Avvocati pari ad Euro 475,78 e Iva di legge pari ad Euro 2.721,45, evidenziando che,

- allo stato attuale l'unica fase certa è quella iniziale riguardante lo studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio,
- pertanto nel preventivo ha esposto la somma di Euro 4.000,00 oltre accessori (15% per spese generali - 4% per CPA - per 22% Iva) a titolo di onorario di anticipo e acconto quale somma che, rispetto al prospetto sopra riportato, assorbe sostanzialmente le due fasi iniziali (studio e fase introduttiva) con una piccola porzione da imputare alla fase che in concreto sarà svolta;

Appurata la congruità dei prezzi praticati, in quanto, il professionista è in grado di fornire il servizio rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale per gli appalti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Viste le Linee Guida A.N.A.C. n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019, ai sensi delle quali, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 (cinque) mila Euro è facoltà della stazione appaltante procedere alla stipulazione del contratto con l'impresa affidataria sulla base della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, prevedendo, in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dei prescritti requisiti, la risoluzione del contratto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

Ritenuto:

- di approvare il preventivo presentato dal professionista riferito a tutta la causa (in tutte le sue fasi), ammontante a complessivi Euro 10.343,00 oltre (spese generali, oneri previdenziali e Iva);
- di affidare l'incarico al suddetto professionista per l'importo di **Euro 4.000,00** oltre accessori riferita alla fase iniziale della causa in quanto

allo stato attuale è l'unica fase certa, dando atto che sussiste la disponibilità economica di risorse necessaria a sostenere tale la spesa, riservandosi di provvedere con successivi atti all'adeguamento dell'impegno di spesa, sulla scorta del preventivo approvato, in relazione all'andamento della causa e alle attività che si renderanno in concreto necessarie;

Dato atto che l'affidamento verrà formalizzato in base ad apposito disciplinare;

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL) inerente alla determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa e delle relative procedure e la conseguente necessità di indicare: a) il fine che il contratto intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni pubbliche e le ragioni che ne sono alla base;

Tenuto conto che è stata acquisita agli atti con Prot. n. 1579 del 31/01/2020 la dichiarazione sostitutiva a firma del professionista inerente alla regolarità contributiva e all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sono in corso nei suoi confronti i controlli, effettuati ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

Dato atto che si è stato richiesto il Codice Identificativo Gara all'ANAC, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: **Z812BE1BFC**;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss mm ed ii, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31 marzo 2020 stabilito dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;

Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2019, nonché i successivi aggiornamenti;

Vista la Delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, nonché le successive variazioni;

Vista Delibera della Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019/2021, nonché le successive variazioni;

Dato atto che:

- la spesa derivante dal presente atto pari a complessivi Euro 5.836,48 (spese generali, oneri previdenziali e Iva compresi) non è sottoposta ai

vincoli previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio in quanto si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi poiché derivante dal conferimento di incarico a legale esterno la cui esigibilità non è determinabile (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, par. 5.2 lett.g);

- è finanziata con mezzi di bilancio e trova copertura finanziaria con imputazione al Capitolo 1816/1 ad oggetto "Spese per incarichi legali settore patrimonio" del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019/2021 (annualità 2020);

Accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" con particolare riferimento agli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e all'art. 183 "Impegno di spesa";
- il D.Lgs. n. 50/2016 con particolare riferimento agli artt. 4 e 17;
- il D.Lgs. 165/2001 con particolare riferimento agli artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", comma 2 e 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6;
- il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" ed in particolare l'art. 15 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza" e l'art. 23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- lo Statuto Comunale e in particolare l'art. 42, commi 6,7,8;
- il Regolamento di contabilità e in particolare l'art. 25 comma 5;

Considerato che:

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);
- il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

di ritenere la premessa parte integrante del dispositivo;

di approvare il preventivo presentato dall'Avvocato Sara Castellazzi riferito a tutta la causa (in tutte le sue fasi), di seguito dettagliato, ammontante a complessivi Euro 10.343,00 oltre oneri e Iva:

FASE	Euro
Per la fase di studio della controversia	2.025,00
Per la fase introduttiva del giudizio	1.349,00
Per la fase istruttoria e/o di trattazione	3.560,00
Per la fase decisionale	3.409,00
COMPENSO TABELLARE	10.343,00
spese generali 15% sul compenso totale	1.551,45
Cassa Avvocati 4%	475,78
Totale Imponibile	12.370,23
IVA 22% su Imponibile	2.721,45
Totale compenso liquidabile	15.091,68

di prendere atto che allo stato attuale l'unica fase certa è quella iniziale riguardante lo studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio;

di affidare pertanto l'incarico per il servizio di rappresentanza e assistenza legale del Comune di Soliera nel giudizio avanti al Tribunale di Modena promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F., rappresentati e difesi in forza di delega dall'Avv. Domenico Arena e presso il medesimo domiciliati in Modena (MO), via Emilia Est. n. 911, in atti al Prot. gen. n° 16329, all'Avvocato Sara Castellazzi, iscritta all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Modena in data 16/10/2001, con Studio professionale in Modena, Piazza Matteotti n. 50 (C.F. n. CSTSRA74M42F257N e P.I. n. 02713090369) per l'importo di **Euro 4.000,00** oltre accessori (15% spese generali per Euro 600,00 - 4% CPA per Euro 184,00 - e 22% Iva per Euro 1.052,48 - in totale Euro 5.836,48) esposto nel preventivo dal professionista a titolo di onorario di anticipo e acconto prendendo atto che, rispetto al prospetto sopra riportato tale somma assorbe sostanzialmente le due fasi iniziali (studio e fase introduttiva) con una piccola porzione che potrà essere imputata alla fase che in concreto sarà svolta;

di impegnare, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, la spesa **Euro 5.836,48** (spese generali, CPA e Iva compresi) a favore del suddetto professionista con imputazione al Capitolo 1816/1 ad oggetto "Spese per incarichi legali settore Patrimonio" del secondo esercizio del bilancio di previsione 2019-2021 (annualità 2020), **dando atto che la spesa** derivante dal presente atto non è sottoposta ai vincoli previsti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto riguarda l'esercizio provvisorio, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi poiché derivante dal conferimento di incarico a legale esterno la cui esigibilità non è determinabile (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, par. 5.2 lett.g);

di riservarsi di provvedere con successivi atti all'adeguamento dell'impegno

di spesa, sulla scorta del preventivo approvato, in relazione all'andamento della causa e alle attività che si renderanno in concreto necessarie;

di liquidare, dietro presentazione di regolari fatture, ai sensi dell'art. 28 del vigente regolamento di contabilità, l'importo dovuto all'affidataria della fornitura;

di definire, ai sensi dell'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è tutelare i propri diritti e interessi nella vicenda riguardante il presunto inadempimento del Comune di Soliera per mancato pagamento del prezzo di acquisto del terreno e condanna al risarcimento del danno in relazione alla costruzione dello Stradello Lama e di due accessi sul Cavo Lama a servizio degli edifici esistenti sul lato opposto dello stesso Cavo Lama;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico ad un avvocato per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza e assistenza legale per la difesa del Comune nel giudizio avanti al Tribunale di Modena promosso dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. (in atti con Prot. 16329 del 12/11/2019);
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto come indicato in narrativa;
- il contratto di incarico sarà formalizzato con scrittura privata in base ad apposito disciplinare secondo gli schemi in uso presso gli uffici competenti dell'Ente, a firma del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio;
- l'importo complessivo del compenso oggetto del presente atto ammonta ad Euro 5.836,48 quale compenso a titolo di onorario di anticipo e acconto che, rispetto al prospetto sopra riportato assorbe sostanzialmente le due fasi iniziali (studio e fase introduttiva) con una piccola porzione che potrà essere imputata alla fase che in concreto sarà svolta;

di dare atto che:

- l'esigibilità della spesa derivante dal presente atto, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, è prevista per Euro 5.836,48 nell'anno 2020;
- il codice identificativo gara attribuito dall'ANAC ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: **CIG: Z812BE1BFC**;
- sono in corso nei confronti dell'affidatario, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/2016, le necessarie verifiche, previste dall'art. 71 del DPR n. 445/2000, per l'accertamento del possesso dei requisiti generali;
- pertanto, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", come aggiornate con delibera del Consiglio A.N.A.C. n. 636 del 10/07/2019, si procederà alla stipulazione del contratto sulla base dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico affidatario, ai sensi e per gli effetti del DPR

445/2000 e acquisita agli atti, dando atto che, in caso di successivo accertamento dell'insussistenza dei prescritti requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

- il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è l'Arch. Alessandro Bettio, responsabile del settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio del Comune di Soliera;
- è stata acquisita agli atti apposita dichiarazione in materia di insussistenza di conflitto di interesse del professionista sopra indicato, pertanto si attesta, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001 comma 14, come modificato dalla Legge 190/2012, l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

di informare l'affidatario sulle disposizioni concernenti i principi e gli obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il prestatore del servizio, inseriti nel "Codice di comportamento dei pubblici dipendenti", approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 23/01/2014 in conformità a quanto disposto dal DPR 16 aprile 2013 n. 62, mediante indicazione dell'indirizzo url del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" - "Disposizioni Generali" - "Atti Generali";

di assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 mediante pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Consulenti e collaboratori, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;

di attuare gli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa, nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici" "Affidamenti diretti".

L'Istruttore
Barbara Re

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto **“ Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC). ”**, n° 7 del registro di Settore in data 08/02/2020

ALESSANDRO BETTIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno al giorno .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC).

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	5836.48		1816		1
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	186			
	Descrizione			Spese per incarichi legali settore Patrimonio		
	Codice Creditore					
	CIG	Z812BE1BFC		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC).				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° DEL 08/02/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 10/02/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l'atto ad oggetto **“ Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC). ”**, n° 7 del registro di Settore in data 08/02/2020

ALESSANDRO BETTIO

Comune di Soliera

Determina n. 28/2020 del 10/02/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre e conferimento del servizio di rappresentanza e assistenza legale per la difesa in giudizio in relazione all'Atto di Citazione presentato dai Sigg.ri F.L., F.C. e F.F. contro il Comune di Soliera inerente ad un presunto inadempimento nella costruzione dello Stradello Lama e contestuale impegno di spesa (CIG: Z812BE1BFC).

Firmato da: Simona Meschieri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 11/02/2020 al giorno 26/02/2020.